

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Schede Paese

Madagascar

14 Aprile 2010

Il codice generale delle imposte ha recepito le modifiche apportate dalle leggi finanziarie 2008 e 2010



Il sistema tributario malgascio non contempla l'imposta sul reddito delle società: i contribuenti sono assoggettati all'imposta sui redditi in base alla tipologia di reddito prodotto, indipendentemente dall'imputabilità persona fisica o giuridica.

Il Codice Generale delle Imposte (CGI), riformato ad opera della legge finanziaria 2000 in sostituzione del precedente emanato nel 1977, riunisce tutte le disposizioni concernenti le imposte dirette e indirette, anche locali, nonché le norme procedurali (controllo, riscossione e contenzioso) e recepisce annualmente le misure fiscali recate dalla legge di *budget*.

2. Tassazione dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo

Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, sono assoggettati all'imposta sui redditi (IR) i redditi di qualsiasi natura, diversi da quelli di lavoro dipendente, prodotti in Madagascar da persone fisiche e giuridiche che hanno ivi stabilito la sede legale o la residenza principale ovvero hanno in Madagascar una sede di direzione o lo stabilimento principale e che realizzano un volume d'affari superiore a 20.000.000 Ar oppure optano per la tassazione all'IR.

Ad esclusione dei redditi esenti di cui all'elenco tassativo previsto dall'articolo 01.01.03 del CGI (ad esempio, i redditi degli enti non commerciali di promozione delle PMI, delle missioni religiose e delle associazioni di culto, i dividendi percepiti dalle persone fisiche), si tratta, in sostanza, dei redditi derivanti dall'esercizio di un'attività commerciale, industriale o artigianale, nonché dall'esercizio di professioni liberali, cariche e funzioni o dallo sfruttamento a scopo di lucro i cui

proventi non sono riconducibili ad una delle altre categorie di redditi (come le remunerazioni per uso o concessione dell'uso di diritti d'autore, di brevetti o di marchi di fabbrica).

2.1 Base imponibile e aliquote

Il CGI distingue tra attività non petrolifere e attività petrolifere per le quali vigono regole particolari sia di determinazione della base imponibile che di tassazione (assoggettamento ad un canone sugli idrocarburi e all'imposta diretta sugli idrocarburi, sostitutiva dell'IR e dell'imposta sui redditi dei capitali mobiliari).

Per i soggetti che esercitano attività diverse da quella petrolifera la base imponibile è costituita dal reddito netto derivante dal risultato delle operazioni di qualunque natura effettuate nell'esercizio dell'attività, compresa la cessione di beni dell'attivo patrimoniale, al netto delle spese sostenute per il conseguimento dei redditi quali:

- le spese generali (di qualsiasi natura, inerenti l'esercizio dell'attività, spese per il personale e la manodopera non aventi carattere sproporzionato rispetto al lavoro prestato, esclusi i compensi corrisposti all'imprenditore individuale e al coniuge, versamenti a favore di opere o organismi di interesse generale nel limite dell'5 ‰ del volume d'affari e liberalità effettuate in occasione di eventi calamitosi);
- gli interessi passivi;
- i fondi per rischi e oneri;
- le imposte relative all'attività economica svolta in Madagascar (escluse le imposte sui redditi);
- gli ammortamenti (effettuati secondo il metodo lineare in funzione della probabile durata di utilizzo dei beni; l'ammortamento digressivo è consentito solo per le attrezzature e gli immobili adibiti all'attività).

Le perdite sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.

Alla base imponibile si applica l'aliquota del 20%. Se il reddito complessivo imponibile ricomprende anche redditi di capitali, l'imposta sui redditi già versata deve essere scomputata dall'IR calcolata (l'eventuale eccedenza non può dar luogo a rimborso d'imposta).

In ogni caso l'IR dovuta non può essere inferiore a:

- 100.000 Ar aumentati di un importo pari al 5‰ del volume d'affari per i soggetti che esercitano attività agricola, artigianale, industriale, mineraria, alberghiera, turistica e di trasporto;
- 320.000 Ar aumentati di un importo pari all'1‰ del volume d'affari per i soggetti esercenti la vendita al dettaglio di carburante;
- 320.000 Ar aumentati di un importo pari al 5‰ del volume d'affari per tutti gli altri soggetti.

I contribuenti persone fisiche assoggettati ad IR hanno diritto ad una detrazione annua di 24.000 Ar per ciascun familiare a carico.

Le imprese che investono nella produzione e nella fornitura di energia da fonti rinnovabili beneficiano di una riduzione di imposta pari al 50% degli investimenti (stabiliti tassativamente con decreto ministeriale) realizzati. La riduzione di imposta in ogni caso non può essere superiore al 50% dell'imposta dovuta e l'eventuale eccedenza non utilizzata può essere riportata, sempre entro il limite del 50% dell'IR dovuta, a scomputo dell'imposta degli anni successivi. Resta l'obbligo di versare il minimo di percezione sopra indicato.

Le persone giuridiche devono versare una ritenuta del 10% sui compensi corrisposti a soggetti che non hanno una stabile organizzazione in Madagascar per le prestazioni di qualsiasi natura da questi fornite o effettivamente utilizzate in Madagascar. Inoltre, nell'ipotesi di importazione di beni, le stesse sono tenute a versare il 5% del valore corrispondente al CIF (costo, assicurazione e nolo) dei beni importati.

2.2 Regime di tassazione

Il regime di tassazione varia in funzione del volume d'affari o del reddito lordo annuo prodotto. In particolare, ai contribuenti con volume d'affari/reddito lordo annuo superiore a 200.000.000 Ar si applica il "régime du réel", mentre i contribuenti con volume d'affari/reddito lordo annuo compreso tra 20.000.000 Ar e 200.000.000 Ar sono sottoposti al "régime réel simplifié". I due regimi differiscono per il numero e la complessità di adempimenti contabili e fiscali, in ogni caso i contribuenti sono assoggettati all'IR.

I contribuenti con volume d'affari/reddito lordo annuo fino a 20.000.000 Ar, esercenti le attività elencate all'articolo 01.02.02 del CGI (ad esempio, agricoltori, allevatori, pescatori, artigiani, commercianti, lavoratori autonomi) sono assoggettati invece all'imposta sintetica (IS), sostitutiva dell'IR e dell'IVA. Salvo opzione per la tassazione all'IR ed espresso avviso contrario dell'Amministrazione finanziaria, si tratta di agricoltori, allevatori, pescatori, produttori, artigiani, commercianti, prestatori di servizi di ogni genere, lavoratori autonomi, artisti; gli esercenti attività di trasporto merci o persone proprietari di un solo veicolo a motore (fino a 10 cavalli ovvero fino a 9 posti) ovvero di veicoli senza motore (ad esempio, carretti, risciò, piroghe) e i soci amministratori di società a responsabilità limitata. L'IS è versata a profitto delle collettività territoriali (40% alla regione e 60% al comune) in ragione del luogo di esercizio dell'attività ovvero, in mancanza di una sede fissa d'affari, nel luogo in cui il contribuente ha stabilito il domicilio fiscale. La base imponibile è costituita dal volume d'affari o dal reddito lordo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente. Alla base imponibile si applica l'aliquota del 5% con un importo minimo sempre dovuto che va da di 16.000 Ar a 150.000 Ar a seconda del tipo di attività esercitata.

3. Tassazione delle altre categorie di redditi

3.1 Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le persone fisiche, residenti o non residenti, che percepiscono redditi di lavoro dipendente di fonte malgascia (stipendi, salari, indennità e premi di qualsiasi natura, fringe benefits, pensioni e rendite vitalizie) sono assoggettate all'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (Impôts sur les revenus salariaux et assimilés - IRSA). Non sono imponibili gli assegni familiari e assistenziali, le pensioni di guerra, le rendite e le indennità attribuite in maniera permanente o temporanea alle vittime di incidenti, l'indennità di liquidazione (nella misura corrispondente ad un anno di stipendio), le spese mediche e l'indennità sostitutiva di mensa (nei limiti fissati con decreto ministeriale). La base imponibile viene determinata mensilmente ed è costituita dal reddito lordo al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate dal datore di lavoro, dei contributi versati dal dipendente a fini pensionistici (nel limite del 10% dell'importo lordo dello stipendio), degli assegni alimentari obbligatori e degli arretrati. Alla base imponibile si applicano le seguenti aliquote:

Scaglione mensile	Aliquota
Fino a 250.000 Ar	0%
Oltre 250.001 A	20%

Per i redditi appartenenti al secondo scaglione è sempre dovuto un importo minimo di 2.000 AR. Inoltre, i contribuenti con reddito imponibile superiore a 250.000 Ar hanno diritto ad una detrazione annuale di 24.000 Ar per ciascun familiare a carico a condizione che l'imposta che residua non sia inferiore all'importo minimo sempre dovuto pari a 200 Ar. L'imposta è trattenuta e versata dal datore di lavoro mediante applicazione della ritenuta alla fonte.

3.2 Plusvalenze

Le persone fisiche che cedono a titolo oneroso beni immobili sono assoggettate all'imposta sulle plusvalenze immobiliari (IPVI). La base imponibile è costituita dalla differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto fissato forfaitariamente in misura pari al 75 del prezzo di vendita. Alla base imponibile è applicata l'aliquota del 20%.

3.3 Redditi di capitale

Le persone fisiche, le società di capitali, le società di persone e le associazioni in partecipazione scontano l'imposta sui redditi dei capitali mobiliari (IRCM) su tutte le somme e i valori loro attribuiti, quali i dividendi, gli interessi e i redditi derivanti da prodotti azionari e obbligazionari, gli interessi maturati sui titoli nominativi o al portatore e su crediti, depositi e cauzioni, i gettoni di presenza degli amministratori. La base imponibile è costituita dall'importo lordo totale dei dividendi distribuiti, degli interessi maturati o dei compensi percepiti cui si applica l'aliquota del 20%.

4. Imposta sul valore aggiunto

Sono assoggettati ad IVA tutti gli operatori economici il cui volume d'affari è pari o superiore a 200.000.000 Ar ovvero su opzione (triennale e rinnovabile) anche i soggetti con volume d'affari inferiore a 200.000.000 Ar. Solo i contribuenti assoggettati al "régime réel" possono fatturare e detrarre l'IVA. L'aliquota ordinaria è fissata al 20%, non esiste un'aliquota ridotta, mentre le esportazioni di beni e di servizi scontano aliquota zero. In caso di contemporaneo esercizio di attività imponibili e attività esenti, il pro-rata di detrazione dipende dal risultato del rapporto tra le operazioni imponibili (al numeratore) e tutte le operazioni attive (al denominatore).

Tra le operazioni esenti troviamo quelle relative a: importazione e vendita di sementi di patata e di mais, riso, farina, animali da riproduzione, insetticidi, materiali e attrezzature agricoli, materiali e attrezzature sportivi ad uso pubblico, materiali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, lenti correttive, medicinali e materie destinate alla fabbricazione di medicinali; prestazioni mediche e paramediche; consumo domestico di acqua (fino a 10 m³) e di energia elettrica (fino a 100 kwh); vendita, importazione e stampa di giornali e di pubblicazioni periodiche di informazione, ad eccezione dei proventi derivanti dalla pubblicità; importazione e vendita di libri e stampati a carattere educativo e scolastico; i premi di riassicurazione ceduti dalle compagnie di assicurazione di diritto malgascio alle compagnie di riassicurazione straniere che non hanno una sede o una stabile organizzazione in Madagascar. Ai fini della tracciabilità delle operazioni finanziarie tutte le transazioni effettuate dai soggetti passivi IVA devono avvenire esclusivamente mediante assegno, bonifico, carta di credito o *mobile banking*.

5. Le altre imposte

5.1 Imposta di registro

L'imposta fissa - che varia da 2.000 Ar a 16.000 Ar - si applica a tutti gli atti che non constatano un trasferimento di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili, né ai contratti, agli apporti in società, alle divisioni di beni mobili o immobili e in generale agli altri atti che sebbene esentati sono portati volontariamente alla formalità della registrazione.

L'imposta proporzionale si applica ai trasferimenti di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili, effettuati sia tra vivi che a causa di morte, e a tutti gli atti prima menzionati, con un minimo sempre dovuto di 10.000 Ar.

In particolare, per la registrazione dei contratti di locazione ad uso abitativo l'imposta proporzionale è dovuta nella misura dell'1%, mentre per i contratti di locazione ad uso commerciale è dovuta nella misura del 2%; la permuta di beni immobili è tassata nella misura del 4%; la cessione d'azienda e i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà o dell'usufrutto di beni immobili scontano il 6%; la cessione dell'avviamento della clientela e le permutate di immobili scontano il 5%; la vendita e gli altri trasferimenti a titolo oneroso di beni mobili sono tassati nella misura del 4%, ridotta al 2% in caso di furgoni, camion, trattori e rimorchi; la costituzione di rendite vitalizie sconta l'1,5%; la costituzione di società è tassata nella misura dello 0,5%.

5.1 Imposta sulle donazioni e sulle successioni

L'imposta sulle donazioni è dovuta nella misura del 5% del valore dichiarato dalle parti, risultante dalla perizia di stima certificata e allegata dalle parti, ovvero del valore venale del bene qualora il valore del bene non risulti dichiarato dalle parti nell'atto di donazione.

Per le successioni si applicano le seguenti tariffe fisse:

Grado di parentela	Imposta
Coniuge, ascendenti e discendenti	10.000 Ar
Fratelli e sorelle	20.000 Ar
Oltre il 3° grado e persone non legate da parentela	40.000 Ar

Le suddette tariffe si applicano anche alle successioni non prescritte aperte anteriormente al 1° gennaio 2008 che non hanno scontato l'imposta di registro.

Le successioni aventi ad oggetto esclusivamente beni mobili di valore non superiore a 1 milione di Ar di proprietà di persone fisiche esenti dalle imposte sui redditi sono esenti da imposta di successione. Sono esenti, altresì, le successioni dei militari malgasci morti al servizio della nazione

e delle persone decedute nell'esercizio del proprio dovere a causa di eventi calamitosi.

5.3 Imposte fondiarie

Sono versate ai comuni in cui è situato l'immobile:

- l'imposta fondiaria sui terreni (IFT): colpisce le persone fisiche o giuridiche proprietarie di diritto o di fatto di terreni non edificati ad eccezione di quelli esonerati in maniera permanente (ad esempio i terreni statali destinati ad uso pubblico o destinati gratuitamente ed esclusivamente all'esercizio del culto o dell'insegnamento o ad opere di carattere medico o sociale) o temporanea (sei anni per i terreni destinati a nuove coltivazioni o alla piantagione di caffè). I terreni sono classificati in sei categorie, per le prime cinque categorie l'imposta è determinata applicando una tariffa stabilita per ettaro dal comune ogni quattro anni, per l'ultima categoria l'imposta è pari all'1% del valore venale del terreno. L'imposta dovuta non può essere inferiore a 500 Ar;

- l'imposta fondiaria sulle proprietà edificate (IFPB): colpisce i contribuenti persone fisiche o giuridiche proprietari di diritto o di fatto di immobili edificati ad eccezione di quelli espressamente esonerati in maniera permanente (ad esempio, immobili dello Stato o immobili destinati in tutto o in parte all'esercizio del culto o dell'insegnamento o ad opere di carattere medico o sociale) o temporanea (ad esempio, cinque anni dalla data dell'ultimazione per le nuove costruzioni, i fabbricati ricostruiti o per le estensioni di fabbricati esistenti). La base imponibile è costituita dal valore locativo annuale al 1° gennaio dell'anno d'imposta, dato dall'importo del canone se l'immobile è oggetto di locazione ovvero costituito dall'importo del canone di locazione dichiarato o, in assenza, dal valore ottenuto applicando i criteri deliberati da un'apposita commissione comunale. A tale valore si applica un'aliquota proporzionale fissata dal comune e compresa tra il 5% e il 10%. L'imposta dovuta non può essere inferiore a 2.000 Ar per ogni immobile.

6. Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte

L'IR dovuta sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo è versata in *tranches* a scadenze diverse (stabilite con decreto del Ministero delle finanze) in funzione sia del regime di tassazione sia della durata del periodo d'imposta. I contribuenti assoggettati al "regime reale" pagano acconti bimestrali a febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre pari ad 1/6 dell'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente a quello di riferimento, mentre i contribuenti assoggettati al "regime semplificato" versano due acconti semestrali di pari importo (50% dell'imposta) a giugno e a dicembre. Per i soggetti che iniziano una nuova attività gli acconti sono calcolati sulla base dell'ammontare stabilito come minimo di percezione in relazione al tipo di attività esercitata e l'importo è versato in unica soluzione invece che semestralmente. I contribuenti con periodo d'imposta dal 1° gennaio-31 dicembre versano il saldo entro il 15 maggio, mentre quelli con periodo d'imposta 1° luglio-30 giugno versano il saldo entro il 15 novembre. Anche il termine per

la presentazione della dichiarazione dei redditi varia in funzione della durata del periodo d'imposta: entro il 15 maggio dell'anno successivo per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, entro il 15 novembre dello stesso anno per i soggetti con periodo d'imposta dal 1° luglio al 30 giugno, entro il 15° giorno del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio per i contribuenti con periodo d'imposta diverso dai precedenti. Le imprese titolari anche di redditi fondiari devono presentare dichiarazioni distinte per ogni tipologia di reddito.

L'IS invece è calcolata in autoliquidazione e versata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro la medesima data deve essere presentata anche la relativa dichiarazione.

L'IRSA dovuta sui redditi di lavoro dipendente è trattenuta alla fonte dal datore di lavoro applicando le aliquote sopra indicate ed è versata mensilmente (entro il 15 del mese successivo alla corresponsione) oppure semestralmente (15 giugno e 15 dicembre) nel caso dei contribuenti assoggettati al regime dell'imposta sintetica o al regime semplificato che non hanno optato per l'assoggettamento all'Iva. Il datore di lavoro è tenuto a presentare alle medesime scadenze anche la relativa dichiarazione. Il lavoratore dipendente invece è tenuto a dichiarare annualmente (entro il 15 gennaio) all'ufficio delle imposte territorialmente competente la retribuzione mensile percepita, ogni accadimento che comporti una variazione (ad esempio, la percezione di retribuzioni da diversi datori di lavoro) deve essere dichiarata entro i 15 giorni successivi. I contribuenti che percepiscono esclusivamente redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

L'IRCM è versata annualmente, entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello in cui sono distribuite le somme o i valori nel caso di esercizio chiuso il 31 dicembre, entro il 15 novembre per gli esercizi chiusi il 30 giugno ed entro il 15 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale per gli esercizi chiusi in date diverse dalle precedenti. L'IPVI invece viene versata contestualmente alla registrazione dell'atto di cessione del bene immobile.

Per quanto concerne l'IVA, i contribuenti sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche con cadenza mensile e a versare l'imposta dovuta esclusivamente mediante assegno, bonifico o carta di credito entro il 15 del mese per le operazioni realizzate nel mese precedente, senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale. L'importo definitivo della detrazione IVA spettante è liquidato con la dichiarazione mensile del mese di maggio (entro il 15). L'IVA a credito può essere chiesta a rimborso solo dagli operatori economici che effettuano esportazioni ovvero da coloro che effettuano investimenti o hanno l'attività localizzata nelle zone franche. L'importo rimborsabile è determinato in funzione del rapporto tra l'importo annuale del volume d'affari relativo alle esportazioni e l'importo del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente. Detto rapporto rappresenta la misura percentuale provvisoria dell'importo rimborsabile che sarà definitivamente stabilito entro il 15 maggio dell'anno successivo. Il rimborso deve essere chiesto entro i tre mesi successivi, a pena di decadenza.

Le imposte fondiari (IFT e IFPB) sono esigibili a decorrere dal 1° marzo e fino al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro il 15 ottobre di ogni anno i proprietari dei terreni e degli immobili devono presentare una dichiarazione in cui sono indicati tutti i dati necessari per il calcolo dell'imposta sui terreni e per la determinazione valore locativo.

Capitale: Antananarivo

Lingua ufficiale: malgascio, francese

Moneta: Ariary malgascio (1 euro = 3.497 Ar)

Forma istituzionale: repubblica presidenziale

Fonti informative

Sito ufficiale della Direzione Generale delle Imposte **www.impots.mg**

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l'Agenzia delle Entrate.

aggiornamento: **marzo 2017**

di

Katia Caruso

URL: <https://fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/madagascar>